

## ALLEGATO I

(articolo 1)

**Biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia**


1. Il presente allegato ha ad oggetto le biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di biogas e le biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia mediante combustione.
2. In relazione alle biomasse previste dal punto 1, è individuato, nelle sezioni 1 e 2, un elenco delle principali norme che ne regolano l'impiego e di una serie di operazioni ed attività che possono costituire normali pratiche industriali alle condizioni previste dall'articolo 6, commi 1 e 2.
3. Ai fini e per gli effetti del presente allegato, per biomasse residuali si intendono le biomasse costituite da residui, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b).



## Sezione 1

**Biomasse residuali destinate all'impiego  
per la produzione di biogas in impianti energetici**

Residuo	Norme di riferimento	Operazioni ed attività
<p><b>1. Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano - Reg. Ce 1069/2009</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• classificati di Cat. 3 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011):</li> <li>- carcasse e parti di animali macellati non destinati al consumo umano per motivi commerciali;</li> <li>- prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali;</li> <li>- sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi ciccioli, fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;</li> <li>- sangue che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;</li> <li>- tessuto adiposo di animali che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;</li> </ul>	<p align="center"><b>Reg. Ce 1069/2009 e normativa di attuazione</b></p>	<p>lavaggio, essiccazione, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, sedimentazione e chiarificazione, disgregazione fisico-meccanica</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- sottoprodotti di animali acquatici;</li> <li>• classificati di Cat. 2 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011)</li> <li>- stallatico (escrementi e/o urina di animali, guano non mineralizzato, ecc.);</li> <li>- tubo digerente e suo contenuto;</li> <li>- Farine di carne e d'ossa;</li> <li>- sottoprodotti di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque</li> </ul>	<p align="center"><b>Reg. Ce 1069/2009 e normativa di attuazione</b></p>	<p>lavaggio, essiccazione, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, sedimentazione e chiarificazione, disgregazione fisico-meccanica</p>



<p>reflue a norma delle misure di attuazione adottate conformemente all' articolo 27, primo comma, lettera c):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 2; o</li> <li>- da macelli diversi da quelli disciplinati dall'articolo 8, lettera e);</li> <li>• Tutti i sottoprodotti classificati di categoria 1 ed elencati all' articolo 8 del regolamento CE n. 1069/2009 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011)</li> </ul>		
<p><b>2. Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• effluenti zootecnici;</li> </ul>	<p><b>Reg. Ce 1069/2009 e normativa di attuazione</b></p>	<p>fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, sedimentazione e chiarificazione</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• paglia;</li> <li>• pula;</li> <li>• stocchi;</li> <li>• fieni e trucioli da lettiera.</li> <li>• residui di campo delle aziende agricole;</li> <li>• sottoprodotti derivati dall'espianto;</li> <li>• sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali;</li> <li>• sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco;</li> <li>• potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato.</li> </ul>		<p>lavaggio, essiccazione, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, disgregazione fisico-meccanica</p>
<p><b>3. Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sottoprodotti della trasformazione del pomodoro (buccette, bacche fuori misura, ecc.);</li> <li>• sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse, sanse di oliva disoleata, acque di vegetazione);</li> <li>• sottoprodotti della trasformazione dell'uva (vinacce, graspi, ecc.);</li> <li>• sottoprodotti della trasformazione della frutta (condizionamento, sbucciatura,</li> </ul>		<p>lavaggio, essiccazione, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, disgregazione fisico-meccanica</p>



<p>detorsolatura, pastazzo di agrumi, spremitura di pere, mele, pesche, noccioli, gusci, ecc.);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari (condizionamento, sbucciatura, confezionamento, ecc.);</li> <li>• sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (borlande; melasso; polpe di bietola esauste essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate ecc.);</li> <li>• sottoprodotti derivati dalla lavorazione del risone (farinaccio, pula, lolla, ecc.);</li> <li>• sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati, ecc.);</li> <li>• sottoprodotti della lavorazione di frutti e semi oleosi (pannelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo, ecc.);</li> <li>• pannello di spremitura di alga;</li> <li>• sottoprodotti dell'industria della panificazione, della pasta alimentare, dell'industria dolciaria (sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno, ecc.);</li> <li>• sottoprodotti della torrefazione del caffè;</li> <li>• sottoprodotti della lavorazione della birra;</li> </ul>		
<p><b>4. Sottoprodotti provenienti da attività industriali</b></p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti limitatamente al legno non trattato.</li> </ul>		<p>essiccazione, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, disgregazione fisico-meccanica</p>



<ul style="list-style-type: none"><li>• sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione.</li><li>• sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari.</li></ul>		lavaggio, essiccazione, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, disgregazione fisico-meccanica
<ul style="list-style-type: none"><li>• sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali.</li></ul>		lavaggio, essiccazione, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, disgregazione fisico-meccanica




## Sezione 2

### **Biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia mediante combustione**

#### **Parte A**

1. Le biomasse residuali individuate nella presente sezione possono essere qualificate come sottoprodotti per la produzione di energia mediante combustione nel caso in cui risultino rispettati requisiti e le condizioni previsti per i sottoprodotti dalla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i requisiti e le condizioni previsti dalla Parte Quinta dello stesso decreto legislativo.
2. Sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere impiegate per la produzione di energia mediante combustione esclusivamente le biomasse residuali previste dall'allegato X alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dall'articolo 2-*bis* del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, fatte salve future disposizioni che disciplinino espressamente l'impiego di biomasse residuali come combustibile. In caso di destinazione alla produzione di energia mediante combustione, i materiali previsti dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono comunque soggetti al regime dei rifiuti se non sono previsti nelle disposizioni indicate nel presente comma.
3. L'impiego delle biomasse residuali di cui al punto 2 per la produzione di energia mediante combustione è altresì soggetto ai limiti e divieti imposti dai regolamenti comunitari in materia sanitaria ed a quelli imposti, nei casi ammessi dalla legge, dalle norme e dagli atti di pianificazione regionali e dall'autorizzazione relativa all'impianto di combustione.
4. Le operazioni e le attività individuate nelle tabelle possono costituire normali pratiche industriali alle condizioni previste dall'articolo 6. In ogni caso, possono essere svolte esclusivamente operazioni che ricadono nelle categorie di attività prescritte, per la pertinente biomassa, dalle norme di cui al punto 2.
5. La presente sezione non si applica all'impiego delle biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di biogas.



Residuo	Norme di riferimento	Operazioni e attività
Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate.	Allegato X, Parte II, sezione 4, lettera b), alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Trattamenti fisici, quali: triturazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.

Residuo	Norme di riferimento	Operazioni e attività
Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura.	Allegato X, Parte II, sezione 4, lettera c), alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Trattamenti fisici, quali: triturazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.


Residuo	Norme di riferimento	Operazioni e attività
Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata, di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti	Allegato X, Parte II, sezione 4, lettera d), alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Trattamenti fisici, quali: triturazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.



Residuo	Norme di riferimento	Operazioni e attività
Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli	<p>Allegato X, parte II, sezione 4, lettera e), alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>Per vinacce e loro componenti, come bucce, vinaccioli e raspi, si applica anche l'articolo 2-bis del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171.</p>	<p>Trattamenti fisici, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>triturazione,</li> <li>essiccazione,</li> <li>addensamento,</li> <li>sminuzzatura,</li> <li>centrifugazione,</li> <li>filtrazione,</li> <li>chiarificazione mediante trattamento fisico,</li> <li>sedimentazione miscelazione,</li> <li>lavaggio,</li> <li>separazione, vagliatura,</li> <li>disidratazione</li> </ul> <p>e, per le vinacce esauste e loro componenti, distillazione.</p>

Residuo	Norme di riferimento	Operazioni e attività
Sansa di oliva disoleata	Allegato X, parte II, sezione 4, lettera f), alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	<p>Trattamenti fisici, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>triturazione,</li> <li>essiccazione,</li> <li>addensamento,</li> <li>sminuzzatura,</li> <li>centrifugazione,</li> <li>filtrazione,</li> <li>chiarificazione,</li> <li>sedimentazione miscelazione,</li> <li>lavaggio,</li> <li>separazione, vagliatura,</li> <li>disidratazione.</li> </ul> <p>Trattamento con n-esano e successivo trattamento termico.</p>

Residuo	Norme di riferimento	Operazioni e attività
Liquor nero ottenuto nelle cartiere dalle operazioni di lisciviazione del legno.	Allegato X, parte II, sezione 4, lettera g), alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Evaporazione al fine di incrementare il residuo solido.





Residuo	Norme di riferimento	Operazioni e attività
Pollina	<p>Articolo 2-<i>bis</i> del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171.</p> <p>Regolamento UE 592/2014.</p>	<p>Trattamenti fisici, quali:</p> <p>triturazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.</p>

### Parte B

1. La presente parte prevede, ai fini di cui all'articolo 184-*bis*, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile del 2006 n. 152, una tabella di corrispondenza finalizzata a verificare se un materiale presente nell'elenco della tabella 1.A dell'allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 (materiali soggetti ad incentivazione in caso di utilizzo in impianti a biomasse o biogas) sia altresì incluso nell'elenco della Sezione 4 della Parte II dell'Allegato X alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile del 2006 n. 152 o nell'articolo 2-*bis* del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171.


Materiali della tabella 1/A dell'allegato 1 del decreto 6 luglio 2012	Corrispondenza con l'elenco dei combustibili dell'allegato X alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile del 2006 n. 152
<p><b>1. Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano - Regolamento CE n. 1069/2009</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• classificati di Categoria 3 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011):</li> <li>- carcasce e parti di animali macellati non destinati al consumo umano per motivi commerciali;</li> <li>- prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali;</li> <li>- sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi ciccioli, fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;</li> <li>- sangue che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;</li> <li>- tessuto adiposo di animali che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;</li> </ul>	<p><i>Materiali non presenti nell'allegato X</i></p>




<ul style="list-style-type: none"> <li>- rifiuti da cucina e ristorazione;</li> <li>- sottoprodotti di animali acquatici;</li> <li>• classificati di Categoria 2 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011)</li> <li>- stallatico (escrementi e/o urina di animali, guano non mineralizzato, ecc.);</li> <li>- tubo digerente e suo contenuto;</li> <li>- Farine di carne e d'ossa;</li> <li>- sottoprodotti di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue a norma delle misure di attuazione adottate conformemente all'articolo 27, primo comma, lettera c):</li> <li>- da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 2; o</li> <li>- da macelli diversi da quelli disciplinati dall'articolo 8, lettera e);</li> <li>• Tutti i sottoprodotti classificati di categoria 1 ed elencati all'articolo 8 del regolamento CE n. 1069/2009 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011)</li> </ul>	
<p><b>2. Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale</b></p>	
<p>effluenti zootecnici</p>	<p><i>Pollina: presente nell'allegato X nei casi e nei limiti previsti dal decreto legge 171/2008 fatto salvo quanto previsto dal regolamento UE n. 592/2014</i></p> <p><i>Altri effluenti zootecnici: non presenti nell'allegato X</i></p>
<p>paglia</p>	<p><i>Materiale presente nell'allegato X</i></p>
<p>pula</p>	<p><i>Materiale presente nell'allegato X</i></p>
<p>stocchi</p>	<p><i>Materiale presente nell'allegato X</i></p>
<p>fieni e trucioli da lettiera</p>	<p><i>Materiali non presenti nell'allegato X</i></p>
<p>residui di campo delle aziende agricole</p>	<p><i>Materiali presenti nell'allegato X</i></p>
<p>sottoprodotti derivati dall'espianto</p>	<p><i>Materiali presenti nell'allegato X</i></p>



sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali;	<i>Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.</i>
sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco;	<i>Materiali presenti nell'allegato X</i>
potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato.	<i>Materiali presenti nell'allegato X</i>
<b>3. Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali</b>	
sottoprodotti della trasformazione del pomodoro (bucchette, bacche fuori misura, ecc.);	<i>Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.</i>
sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse, sanse di oliva disoleata, acque di vegetazione);	<i>Sansa di oliva disoleata: presente nell'allegato X</i>  <i>Altri sottoprodotti della trasformazione delle olive: presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.</i>
sottoprodotti della trasformazione dell'uva (vinacce, graspi, ecc.);	<i>Vinacce e loro componenti, come bucce, vinaccioli e raspi:</i>  <i>presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.</i>  <i>oppure</i>  <i>presenti nell'allegato X, anche nella forma di vinacce esauste e loro componenti, nei casi e nei limiti previsti dal decreto legge 171/2008</i>



<p>sottoprodotti della trasformazione della frutta (condizionamento, sbucciatura, detorsolatura, pastazzo di agrumi, spremitura di pere, mele, pesche, noccioli, gusci, ecc.);</p>	<p><i>Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.</i></p>
<p>sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari (condizionamento, sbucciatura, confezionamento, ecc.);</p>	<p><i>Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.</i></p>
<p>sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (borlande; melasso; polpe di bietola esauste essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate ecc.);</p>	<p><i>Borlande e melasso: non presenti nell'allegato X</i></p> <p><i>Altri sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero: presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.</i></p>
<p>sottoprodotti derivati dalla lavorazione del risone (farinaccio, pula, lolla, ecc.);</p>	<p><i>Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.</i></p>
<p>sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati, ecc.);</p>	<p><i>Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.</i></p>



sottoprodotti della lavorazione di frutti e semi oleosi (pannelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo, ecc.);	<i>Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.</i>
pannello di spremitura di alga;	<i>Materiale presente nell'allegato X, se derivante da coltivazione, nei casi in cui è soggetto solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.</i>
sottoprodotti dell'industria della panificazione, della pasta alimentare, dell'industria dolciaria (sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno, ecc.);	<i>Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.</i>  <i>Non sono in tutti i casi ammessi se contengono materiali non presenti nell'allegato X</i>
sottoprodotti della torrefazione del caffè;	<i>Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.</i>
sottoprodotti della lavorazione della birra;	<i>Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.</i>
<b>4. Sottoprodotti provenienti da attività industriali</b>  sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti limitatamente al legno non trattato.	<i>Materiali presenti nell'allegato X limitatamente al legno vergine soggetto solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.</i>



<p>sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione.</p> <p>sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari.</p>	<p><i>Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.</i></p>
<p>sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali.</p>	<p><i>Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.</i></p>

